

gramma, collocato negli ambiti del coordinamento del Capo di Gabinetto, al fine di sostenere le attività dell'Autorità di gestione; ne deriva la necessaria ricollocazione dell'Ufficio Autorità di Certificazione ai fini del rispetto del predetto dettame della Commissione europea. Per queste motivazioni la Conferenza di Direzione, nella seduta del 25/03/2011 -verbale n. 5, ha ritenuto necessario e urgente, nelle more del compimento del riassetto organizzativo già posto in essere, di collocare l'Ufficio Autorità di Certificazione alle dirette dipendenze della Direzione dell'Area Programmazione e Finanza."

Occorre, dunque, procedere alla ricollocazione dell'Ufficio Autorità di Certificazione, unitamente al personale ivi assegnato ancorché titolare di incarico di UO/PO/AP, negli ambiti organizzativi della Direzione dell'Area Programmazione e Finanza e confermare, senza soluzione di continuità, l'incarico di direzione del predetto ufficio al dott. Cosimo Roberto SALLUSTIO.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale."

DETERMINA

per quanto riportato in premessa e che qui s'intende integralmente riportato di:

1. collocare l'Ufficio Autorità di Certificazione, unitamente al personale ad esso assegnato ancorché titolare di incarico di UO/PO/AP, negli ambiti organizzativi dell'Area Programmazione e Finanza.
2. confermare la direzione della predetta struttura, senza soluzione di continuità, al dott. Cosimo Roberto SALLUSTIO;

3. stabilire che la decorrenza della suddetta collocazione è coincidente con la data di adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- sarà affisso all'Albo della Direzione dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione;
- sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio regionale, al Direttore dell'Area Programmazione e Finanza e al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;
- sarà notificato al dirigente dell'Ufficio Autorità di Certificazione e, per il suo tramite, ai dipendenti interessati;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso alle OO.SS. aziendali della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e in copia all'Assessore alle Risorse umane, semplificazione e sport;

adottato in unico originale è composto di n° 3 facciate

Dott. Bernardo Notarangelo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 15 aprile 2011, n. 356

Reg. CE n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-13. Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane", Misura 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane". Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto. Campagna 2011.

L'anno 2011, il giorno 15 del mese di Aprile nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale -

Servizio Agricoltura, Lungomare N. Sauro n. 47 in Bari, il Responsabile dell'asse II ed il Responsabile delle Misure 211 e 212, riferiscono quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 “*Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*” che prevede la definizione di Programmi regionali per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290//2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n.885/2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo 2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-13 e modificato la Decisione della Commissione C (2008) 737 del 18/02/2008;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 26 Aprile 2010, n. 1105, con la quale è stato approvato il “Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n.93 del 26/05/2010);

VISTE le schede relative alle Misure 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212

“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane”, riportate nello stesso Programma di Sviluppo Rurale Regionale (P.S.R.);

DATO ATTO che il suddetto Programma di Sviluppo Rurale prevede il finanziamento delle Misure 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane”;

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia nella riunione del 30 giugno 2009 ha approvato i criteri di selezione delle misure in parola;

VISTA la Determinazione dirigenziale n.622 del 27/07/2010 con la quale il Dirigente del Servizio Agricoltura ha conferito al dott. Giuseppe Clemente la responsabilità dell'Asse II, di cui al PSR 2007-2013;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 623 del 27/07/2010 con la quale il Dirigente del Servizio Agricoltura ha affidato al sig. Vincenzo Guardavaccaro la responsabilità per l'attuazione delle Misure 211 e 212 del PSR 2007-2013;

VISTA la circolare AGEA n.17 del 06/04/2011 concernente: “istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2011”;

TENUTO CONTO che le procedure amministrative contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, per la realizzazione delle Misure 211 e 212, stabiliscono che le stesse sono attivate mediante bando pubblico predisposto dalla Regione in quanto soggetto attuatore, il cui testo è riportato nell'allegato A al presente provvedimento;

per quanto sopra riportato e di propria competenza

propongono di:

- a) approvare il bando allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti previsti dalle Misure 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- b) stabilire che i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., e non oltre il 16 maggio 2011;
- c) stabilire che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 16 maggio 2011, il premio è ridotto dell' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
- d) stabilire che l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria e nel rispetto dell'ordine di graduatoria per ciascuna Misura;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato, a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Guardavaccaro

Il Responsabile dell'Asse II
Dott. Giuseppe Clemente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la L.R. n. 7/97 e le "Direttive" approvate con DGR n. 3261/1998 e n. 1493/2005;
- la L.R. n. 28/2001 e la "Direttiva" approvata con DGR n. 126/2006, modificata con DGR n. 1881/2008;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale 16 settembre 2009, n. 5 che ha conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161, gli incarichi dirigenziali degli Uffici afferenti ai Servizi della medesima Area;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare il bando, allegato alla presente determinazione e della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti previsti dalla Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e dalla Misura 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- di stabilire che i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., e non oltre il 16 maggio 2011;
- di stabilire che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 16 maggio 2011, il premio è ridotto dell' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;

- di stabilire che l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria e nel rispetto dell'ordine di graduatoria per ciascuna Misura;
- di incaricare il Responsabile delle Misure 211 e 212, a provvedere all'invio di copia del presente atto e dell'allegato bando:
 - all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. g) della L.R.13/94;
 - all'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali;
 - al Servizio Provveditorato ed Economato, perché ponga in essere le procedure per la pubblicazione e la pubblicizzazione su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;

- all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da quattro facciate, timbrate e vidimate, e dall'allegato bando composto da diciotto facciate, timbrate e vidimate, parte integrante del presente provvedimento, è stato redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale ed una copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, non viene trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria - in quanto non vi sono adempimenti di competenza.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Mauro Ferro



Regione Puglia
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Servizio Agricoltura

Programma di Sviluppo Rurale della Puglia (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013

Reg. (CE) 1698/05

ASSE II- MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Bando pubblico per la presentazione delle domande previste da

MISURA 211 INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

MISURA 212 INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE AREE SVANTAGGIATE DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

CAMPAGNA 2011

1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) 817/2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FERSR);
- Regolamento (CE) 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 885/2006 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAOG e FEASR;
- Reg. (CE) 447/2008 recante "modifica del Reg. (CE) n. 883/2006" recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Reg. (UE) n.108/2010 che modifica il Reg. (Ce) 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (Ce) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 5 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione CE della Commissione C(2008)737 del 18/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 così come modificata dalla Decisione della Commissione del C(2010)1311 del 5/03/2010;
- Reg. (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009, n. 30125 che reca disposizioni in materia di disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 26 Aprile 2010, n. 1105, recante approvazione del "Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n.93 del 26/05/2010);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.525/2010 del 23/2/2010, pubblicata sul B.U.R.P n.46 del 10/2/2010 in attuazione in attuazione del Decreto MI.P.A.A.F. n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.2184 del 11/10/2010 – Piano di Sviluppo Rurale della Regione

Puglia 2007-2013 – *“Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 30125 del 22/12/2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;*

- Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell’Organismo Pagatore Agea, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008;
- Circolare AGEA n.17 del 06/04/2011: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2011.

2. OBIETTIVI DELLE MISURE

Le Misure 211 “indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212 “indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane” prevedono aiuti tendenti a compensare il minore reddito degli imprenditori agricoli che svolgono la propria attività in territori con svantaggi naturali rispetto ad altre zone.

L’obiettivo principale di entrambe le misure poste a bando è il mantenimento della superficie agricola utilizzata nelle aree svantaggiate.

Le misure sono direttamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici dell’asse II:

- riduzione dell’emissione di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e di copertura erbacea delle superfici agricole, incremento della fissazione di CO₂;
- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
- promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate e montane.

Gli obiettivi operativi del sostegno diretto, attivato attraverso entrambe le misure 211 e 212, sono i seguenti:

- compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall’esercizio dell’attività agricola nelle zone svantaggiate montane per la misura 211 e nelle zone svantaggiate diverse dalle montane per la misura 212;
- assicurare l’uso continuativo delle superfici agricole nelle zone svantaggiate anche montane.

L’applicazione della Misura 211 fa riferimento alle zone agricole svantaggiate, definite dalla Direttiva CEE n. 268/75, che comprendono le zone di montagna, nelle quali l’attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell’ambiente naturale e della biodiversità, per proteggerle dall’erosione o per rispondere ad esigenze turistiche.

L’applicazione della Misura 212, invece, fa riferimento alle zone svantaggiate minacciate da spopolamento e nelle quali è necessario conservare l’ambiente naturale, caratterizzate da terreni agricoli omogenei ma poco produttivi o poco adatti alle coltivazioni intensive, per cui la popolazione, che dipende in modo molto marcato dalle attività agricole, risulta essere costantemente sottoposta a fenomeni di regressione demografica.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli professionali (singoli e associati) iscritti nel Registro delle Imprese Agricole della CCIAA.

Sono esclusi gli imprenditori titolari di pensione di vecchiaia e gli imprenditori titolari di pensione di anzianità di età superiore ai 65 anni.

Tali requisiti devono essere presenti alla data del 16 Maggio 2011.

4. LOCALIZZAZIONE

Misura 211

Aree individuate dall'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1698/2005, per le colture investite a prati e pascoli e/o foraggiere e/o vigneti per uva da vino e/o agrumeti.

Misura 212

Aree individuate dall'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n.1698/2005, per le colture investite a prati e pascoli e/o foraggiere coincidenti con le aree già finanziate con il Reg. CE 1257/99. Sono considerati eleggibili anche i territori dei comuni di San Cassiano e Castro (Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 1664 del 31.07.1976 e n. 959 del 19.04.1977)

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari, ai fini dell'adesione alle misure 211e 212 devono possedere i seguenti requisiti e rispettare le seguenti condizioni, alla data del 16 Maggio 2011.

Requisiti:

- i. iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, in qualità di Impresa Agricola;
- ii. legittima conduzione delle superfici oggetto del premio;

E' consentita qualsiasi tipologia di conduzione conforme a quanto previsto da Agea per la costituzione del fascicolo aziendale, purché garantita per la campagna di competenza.

Ai fini delle singole misure è inoltre necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

Misura 211

- Superficie minima (SAU) di 2 ha in aree classificate montane (art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1698/2005) investita a prati e pascoli e/o colture foraggiere. Per i vigneti di uva da vino e/o agrumeti la superficie minima dovrà essere non inferiore a 0,5 ha, fermo restando che la superficie totale minima per la quale viene richiesto l'aiuto deve essere di 2 ha.
- Carico di bestiame per unità di superficie condotta compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; nel calcolo del rapporto carico di bestiame potrà essere presa in considerazione anche la superficie a "fida pascoli".

Misura 212

- Superficie minima (SAU) di 5 ha nelle aree classificate svantaggiate (art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n.1698/2005) investita a prati/pascoli e a colture foraggiere.
- Carico di bestiame per unità di superficie condotta compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; nel calcolo del rapporto carico di bestiame potrà essere presa in considerazione anche la superficie a "fida pascoli".

Per entrambe le Misure, le superfici a "fida pascoli" sono escluse dal premio, in quanto terreni pubblici soggetti a specifiche autorizzazioni della Regione Puglia, Settore Foreste, o di Amministrazioni comunali ai sensi delle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nei territori forestali, ma concorrono al calcolo del carico di bestiame ove assegnate all'imprenditore con regolare concessione.

6. IMPEGNI PREVISTI DALLA MISURA/AZIONE AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E RELATIVA DURATA

Per entrambe le Misure 211 e 212 i beneficiari si impegnano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio della domanda di aiuto, a:

- Proseguire l'attività agricola;
- Mantenere il carico di bestiame per unità di superficie condotta tra 0,2 e 1,4 UBA/ha;
- Osservare le norme in materia di condizionalità del Reg. CE n.73/09, del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009 n. 30125 e dalla consequenziale deliberazione della Giunta Regionale n.525 del 23 febbraio 2010.

Si specifica che gli impegni vanno mantenuti anche nel caso di trasferimento della conduzione dei terreni mediante assunzione degli stessi con atto scritto da parte del subentrante, salvo casi di forza maggiore previsti dalla normativa (Reg. CE n.817/04 art.39) e dai Manuali delle procedure di Controllo A.G.E.A.

Nel caso in cui il beneficiario acquisisca lo stato di pensionamento di cui al precedente paragrafo 3 non è tenuto alla restituzione del sostegno ricevuto se ha mantenuto gli impegni per almeno tre anni dalla data della domanda di aiuto (Reg. CE n.817/04 art. 36).

Il mancato rispetto di quanto indicato nei punti precedenti, comporta la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di restituzione.

I suddetti impegni pertinenti alle misure 211 e 212 saranno verificati nel corso dei "controlli in loco" previsti ed eseguiti ai sensi degli articoli 12 e 20 del Reg. (UE) n.65/2011.

7. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La disponibilità finanziaria complessiva per le misure 211 e 212 del presente bando, fatto salvo ogni trasferimento di risorse per effetto dei trascinamenti sui bandi precedenti, è assicurata dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con D.G.R. n. 1105 del 26/04/2010.

Le domande verranno finanziate in base alla graduatoria di ammissibilità, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dal P.S.R. Puglia 2007/2013.

La Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi che, pertanto, saranno archiviate e il richiedente non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione.

L'aiuto viene concesso in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU), come di seguito specificato:

Mis. 211	superfici a prati e pascoli nelle aree montane	Euro/ha	55
	superfici a foraggiere, a vite da vino e agrumi nelle aree montane	Euro/ha	120
Mis. 212	superfici a prati e pascoli nelle aree svantaggiate diverse dalle zone montane	Euro/ha	45
	superfici a foraggiere nelle aree svantaggiate diverse dalle zone montane	Euro/ha	100

Per entrambe le Misure, le superfici a "fida pascoli" sono escluse dal premio, ma concorrono al calcolo del carico di bestiame ove assegnate all'imprenditore con regolare concessione.

8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

Le domande vanno presentate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN (www.sian.it) gestito dall'AGEA, per il tramite dei CAA, o dei tecnici abilitati dalla Regione Puglia, o dallo stesso beneficiario.

Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici già abilitati all'accesso al portale, gli stessi dovranno preventivamente presentare al Servizio Agricoltura della Regione Puglia la richiesta dell'autorizzazione di accesso attraverso apposita modulistica allegata al presente bando (allegato 1).

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

I **termini** per il rilascio informatico della domanda di aiuto, come stabilito dalla Circolare Agea n.17 del 06/04/2011, sono così fissati:

- a) domande di aiuto: **16 maggio 2011**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le domande di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

La **domanda di aiuto**, redatta secondo il modello che sarà disponibile sul portale SIAN, deve essere compilata, stampata e rilasciata dallo stesso portale secondo le modalità di accesso e compilazione descritte nell'apposito manuale predisposto da AGEA.

Si precisa che l'indennità viene corrisposta su base annuale, a seguito della presentazione della domanda di aiuto per ciascuna campagna di riferimento. Pertanto, il procedimento amministrativo si avvia e si conclude per ogni singola domanda.

Per beneficiare dell'indennità in annualità diverse da quella di presentazione, previa attivazione del bando, dovrà essere inoltrata nuova domanda, che avvierà un procedimento amministrativo distinto da quello delle annualità precedenti, fermo restando l'impegno quinquennale assunto dal beneficiario.

Nel caso in cui l'azienda ricada sia in territorio classificato "zona montana" sia in "area svantaggiata diversa dalle zone montane" si devono inoltrare due domande distinte, una per la misura 211 ed una per la misura 212.

Il procedimento di gestione delle domande di aiuto si articola nelle seguenti fasi:

I. Compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN;

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro i termini precedentemente specificati. Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere al 16 maggio 2011 ed il mantenimento degli impegni e degli obblighi previsti dal bando, sia in merito alla natura degli stessi che alla loro durata, decorre dalla stessa data.

Il possesso dei requisiti di accesso alle misure 211 e 212 e le condizioni che determinano l'attribuzione di un punteggio specifico sulla base dei criteri di selezione del bando, saranno verificati, in fase di istruttoria informatizzata della domanda di aiuto, da parte della Regione sul portale www.sian.it.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

II. Istruttoria informatizzata della domanda di aiuto sul portale www.sian.it;

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, successivamente alla chiusura dei termini per il rilascio delle domande, avvia le verifiche istruttorie delle stesse domande rilasciate, con l'ausilio delle funzioni informatiche del portale www.sian.it, in merito a:

<i>requisiti di ammissibilità</i>	<i>Tipologia di controllo</i>	<i>Tipologia di esito</i>	
		<i>positivo</i>	<i>negativo</i>
Richiedente titolare di pensione di vecchiaia; Richiedente con età superiore ai 65 anni titolare di pensione di anzianità	Amministrativo (100% delle domande)	no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>
Iscrizione alla CCIAA come Impresa Agricola	Amministrativo (100% delle domande)	Presente <input type="checkbox"/>	Non presente <input type="checkbox"/>
Legittima conduzione	Amministrativo (100% delle domande)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Tipologia colturale ammissibile agli aiuti	Amministrativo (100% delle domande)	conforme <input type="checkbox"/>	Non conforme <input type="checkbox"/>
Azienda agricole con carico di bestiame conforme ai requisiti della misura minimo compresa tra 0,20 U.B.A./Ha e 1.4 U.B.A./Ha	Amministrativo (100% delle domande)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

La corrispondenza di tutti gli esiti positivi determina la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alle misure.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti determina direttamente la non ammissibilità ai benefici delle misure della relativa domanda di aiuto.

Per i casi di non ammissibilità ai benefici delle misure per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti sarà predisposto apposito provvedimento da pubblicarsi sul BURP.

<i>Criteria di selezione</i>	<i>Tipologia di esito</i>	
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 0,5 e 0,99 UBA/Ha	Presente <input type="checkbox"/> Punteggio attribuito 2,5	Non presente <input type="checkbox"/> Punteggio non attribuito 0
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 1 e 1,4 UBA/ha	Presente <input type="checkbox"/> Punteggio attribuito 5	Non presente <input type="checkbox"/> Punteggio non attribuito 0
Residenza del richiedente o conduttore presso l'azienda	Presente <input type="checkbox"/> Punteggio attribuito 5	Non presente <input type="checkbox"/> Punteggio non attribuito 0

Il riscontro della sussistenza di uno o più criteri di selezione previsti dalla misura/azione, determina l'attribuzione del relativo punteggio; tale punteggio sarà utilizzato per la formazione della graduatoria di ammissibilità agli aiuti delle misure 211 e 212.

III. Pubblicazione dell'elenco delle domande rilasciate sul portale con relativo punteggio;

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, espletate le fasi di istruttoria informatizzata delle domande di aiuto, con apposito provvedimento amministrativo, approva l'elenco delle domande rilasciate sul portale e ne determina l'ammissibilità alla liquidazione degli aiuti, nei limiti della disponibilità finanziaria della Misura.

Nel caso di richieste eccedenti la dotazione finanziaria, l'elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità agli aiuti, con inserimento del punteggio derivante dai criteri di selezione della misura.

Tali provvedimenti vengono pubblicati sul BURP, nonché sul proprio sito internet www.regione.puglia.it alla sezione PSR, e la pubblicazione riveste il valore di notifica ai titolari delle domande di aiuto.

IV. Gestione della domanda di aiuto e documentazione correlata

Con la fase di gestione della domanda di aiuto e della documentazione correlata si intende disciplinare tutte le attività relative alla custodia in sicurezza delle domande di aiuto e della documentazione correlata a supporto della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità nonché al mantenimento degli obblighi ed impegni previsti dalle misure.

Tale fase sarà di esclusiva competenza del CAA o del tecnico delegato alla compilazione della domanda di aiuto e gli stessi dovranno renderla disponibile in sede di controllo da parte degli organismi o enti delegati (Regione Puglia, Agea, ecc.); tali controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento nell'arco del periodo di impegno previsto dalle misure secondo le modalità che saranno definite dalla Regione Puglia nel Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle attività istruttorie della misura.

Il CAA o il tecnico delegato alla compilazione della domanda di aiuto dovrà custodire in sicurezza:

- **la domanda di aiuto** completata, stampata e rilasciata sul portale www.sian.it, firmata in ogni parte e con allegata copia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità.

la documentazione correlata:

<i>requisiti di ammissibilità</i>	<i>Elemento di verifica</i>	<i>Documentazione probante</i>
Richiedente titolare di pensione di vecchiaia; Richiedente con età superiore ai 65 anni titolare di pensione di anzianità	Età del richiedente; Banca Dati enti previdenziali	Dichiarazione del titolare e/o attestazione ente previdenziale
Iscrizione alla CCIAA come Impresa Agricola	Da fascicolo aziendale	Copia visura camerale, in corso di validità, protocollata nel fascicolo aziendale
Legittima conduzione	Da fascicolo aziendale	Copia titoli di possesso protocollati nel fascicolo aziendale
Tipologia colturale ammissibile agli aiuti	Da fascicolo aziendale	Uso del suolo identificato nella consistenza terreni del fascicolo aziendale
Aziende agricole con carico di bestiame conforme ai requisiti della misura minimo 0,20 U.B.A./Ha	B.D.N. Registro di Stalla	Scarico B.D.N., Copia Registro di Stalla con registrazioni aggiornate

La fase di gestione del fascicolo cartaceo della domanda di aiuto e della documentazione correlata si articola per l'intero quinquennio di impegno della domanda di aiuto, e si completa, oltre che della predetta documentazione probante, per i singoli elementi di verifica, anche della documentazione attestante il mantenimento degli impegni assunti:

<i>Impegno previsto dal bando</i>	<i>Elemento di verifica</i>	<i>Documentazione probante</i>
Prosecuzione dell'attività agricola	Mantenimento iscrizione CCIAA	Visura CCIAA annuale
Mantenere il carico di bestiame per unità di superficie condotta tra 0,2 e 1,4 UBA/ha;	B.D.N. Registro di Stalla	Scarico B.D.N. Copia Registro di Stalla
Osservanza delle norme in materia di condizionalità – Reg. CE n.73/2009, D.M. 22/12/2009 n. 30125, Del G.R. Puglia n. 525 del 23/02/2010	Controllo in loco	Verbali di controllo in loco

Il titolare dell'azienda, insieme al responsabile del CAA di appartenenza e/o al tecnico delegato alla compilazione, stampa e rilascio della domanda, si assumono la responsabilità della sussistenza degli elementi di verifica e della documentazione probante richiesta, che deve essere custodita nel fascicolo cartaceo della domanda di aiuto, secondo quanto risulta negli specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni, e resa disponibile in caso di controlli da parte degli Enti delegati.

V. Correttiva degli errori palesi

Le procedure informatiche di gestione delle domande di aiuto sul portale www.sian.it, definite da Agea in qualità di Organismo Pagatore, prevedono la possibilità di eseguire la correttiva delle domande di aiuto per la casistica degli errori palesi, quali la rettifica delle superfici eleggibili a premio, la rettifica degli interventi, la correzione dei codici IBAN, l'aggiornamento del documento di identità ed altre rettifiche che non compromettano la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della misura/azione né i criteri di selezione alla data di rilascio della domanda di aiuto.

Tali operazioni di correttiva sono riservate unicamente alle domande non campione e vengono eseguite dagli stessi soggetti, tecnici liberi professionisti o operatori CAA, delegati alla compilazione delle domande, preliminarmente alla liquidazione dei premi per la campagna di competenza.

Le modalità ed i termini per l'esecuzione delle operazioni di correttiva degli errori palesi saranno definite annualmente dal Responsabile della Misura di concerto con Agea quale Organismo Pagatore.

9. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione e le relative priorità, approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Puglia 2007-2013, e validi per entrambe le misure oggetto del presente bando sono:

Criteria di selezione	Punteggio
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 0,5 e 0,99 UBA/	2,5
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 1 e 1,4 UBA/ha	5
Residenza del richiedente o conduttore presso l'azienda	5

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la presenza di bestiame sono ammessi gli allevamenti di bovini, equini, ovini e caprini. Il massimo punteggio attribuibile è di 10 punti.

A parità di punteggio sarà data priorità agli imprenditori di età anagrafica inferiore.

In caso di azienda condotta da agricoltori associati si prende in considerazione l'età media dei singoli soci.

10. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato la graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti, espletate le fasi di correttiva degli errori palesi, laddove necessarie, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda.

11. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al Dirigente del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione degli stessi sul BURP.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermata quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, della Regione Puglia, possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente e nel "Manuale AGEA", ovvero:

1. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

12. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti, per definire periodicamente lo stato e la valutazione dell'efficacia delle Misure.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n.65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, Delibera di Giunta Regionale del 12 Ottobre 2010 n. 2184 riportante: "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo 2007-2013. D.M. n.30125 del 22/12/2009 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione" in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009 – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni, per inadempienze dei beneficiari, dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il Beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

13. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AGEA ai sensi della normativa vigente.

Ulteriori disposizioni sanzionatorie sono disciplinate dalle schede di riduzione ed esclusione adottate in attuazione del **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009**, approvate con Delibera di Giunta Regionale n.2184 del 20/10/2010.

14. RECESSO, RINUNCIA E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con le presenti Misure deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile del Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Le disposizioni sanzionatorie per i casi di recesso, rinuncia o riduzione delle superfici non si applicano nei casi delle cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria.

15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.regione.puglia.it, o contattando il Responsabile di Misura o i referenti provinciali degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura di seguito elencati:

Responsabile di Misura:

Vincenzo Guardavaccaro

tel. 080 / 5405262 Fax 080 / 5405256

e-mail: v.guardavaccaro@regione.puglia.it

Per la provincia di BARI:

tel. 080 / 5405124/25

e-mail g.ginni@regione.puglia.it

Per la provincia di BRINDISI:

tel. 0831 / 544300

e-mail t.mastro@regione.puglia.it

Per la provincia di TARANTO:

tel. 099 / 7307578/30

e-mail r.bino@regione.puglia.it

Per la provincia di LECCE:

tel. 0832 / 373799 /03

e-mail f.barchetti@regione.puglia.it

Per la provincia di FOGGIA:

tel. 0881 / 706534 / 38

e-mail g.barbato@regione.puglia.it

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla scheda della Misura 211 e Misura 212 e relativi allegati del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007/2013 nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

16. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

17. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nelle schede di Misura 211 e 212 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008) e s.m.i. e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la "clausola compromissoria" riportante il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare".

Tale clausola, secondo le disposizioni dell'Agea, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento,

nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie nazionali, regionali vigenti i beneficiari degli aiuti delle misure 211 e 212 sono inoltre tenuti a:

- non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con le misure 211 e 212;
- garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;
- rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della l.r. n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante i seguenti impegni:

“è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente i rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

In applicazione del Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che:

“Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da

qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

In applicazione del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, per i casi di pertinenza, sono previste le seguenti sanzioni:

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1. una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
2. una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
3. una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
4. una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
5. una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto. L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi.

Qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

ALLEGATO 1

Allegato P.S.R. Puglia

Bando **Misura 211 – Misura 212**

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA
UFFICIO (UPA) PROVINCIALE DI

Oggetto	Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 2013 Regione Puglia MISURA 211 E MISURA 212
----------------	---

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Alla Via _____ n° ____ - CAP ____ CF: _____

Iscritto al N° ____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAAs, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande PSR per la campagna _____, relative:

PSR 2007 2013

MISURA 211

MISURA 212

CHIEDE

A codesto **Ufficio Provinciale dell'Agricoltura**

l'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale Sian.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- Elenco Ditte – CUA
- Mandato/delega n° _____ Ditte
- Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUA

D e l e g a - A u t o r i z z a z i o n e

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ - P.IVA: _____

CUAA: _____

DELEGA

Il Dott.Agr. /P.Agr./ _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____,

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al PSR 2007

2013 MISURA 211 MISURA 212

per la campagna _____

AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda per la **campagna** _____ - nonché alla **presentazione** della documentazione cartacea nei termini previsti all'Ufficio Provinciale di _____.

DICHARA (in caso di variazione)

DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003

_____ li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 18 aprile 2011, n. 359

Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Regione Puglia 2007-2013- Misura 214-Azione 2 “Miglioramento della qualità dei suoli”. Approvazione del Bando per la presentazione delle domande di aiuto.

L'anno 2011 addì 18 aprile, nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n° 45-47 - BARI.

Il Responsabile dell'Asse II e il Responsabile della Misura 214 - Azione 2, riferiscono quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, così come modificato dai Regolamenti (CE) n. 363/2009 del 4 maggio 2009, n. 482/2009 dell'8 giugno 2009 e n. 108/2010 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 che reca le modalità di applicazione del Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo.

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P.n. 34 del 29 febbraio 2008).

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della Regione Puglia in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan. Adottate con D.G.R. 1105 del 26/04/2010 (B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010).

VISTA la scheda di misura 214 - Azione 2- “Miglioramento della qualità dei suoli” riportata nello stesso Programma di sviluppo rurale aggiornato alla Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010.

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale.

VISTA la D.G.R. n.525 del 23/02/2010 recante “Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della D.G.R. 16/12/2008 n. 2460.